

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1773

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, FRACCHIA, POCETTI, CARUSO, ALICI,
VIGNOLA**

Presentata il 29 maggio 1980

Nuova disciplina delle incompatibilità parlamentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La decisione di affrontare il tema attuale e scottante delle « incompatibilità parlamentari » nasce da una presa di coscienza, maturata a livello politico e condivisa nell'opinione pubblica, della sostanziale incertezza della legislazione attuale, vuoi per l'estesa area di ambiguità della normativa vigente, vuoi per la scarsa efficacia sanzionatoria consentita in sede regolamentare agli strumenti di accertamento e di decisione propri dei due rami del Parlamento.

Il ruolo e la dignità dei partiti nell'assetto costituzionale, la funzione dei gruppi parlamentari, e la figura del parlamentare singolo nella sua veste di « rappresentante della nazione che svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato », sono stati e sono tuttora al centro di un dibattito politico e culturale ampissimo, an-

che in seguito ad una novità di importanza fondamentale, quale il finanziamento pubblico dei partiti, introdotta nel nostro ordinamento a far tempo dal 1974 e confermata dal corpo elettorale nel referendum abrogativo. Non è più sufficiente la generica affermazione del principio di moralità nell'esercizio delle pubbliche funzioni quando, come troppo spesso è accaduto, l'opinione pubblica è coinvolta in casi gravi di disonestà e di corrompimento politico e amministrativo, oggi ancor più intollerabili di ieri, dappoiché il finanziamento pubblico impone ai partiti il massimo di correttezza e di rigore. Tutto questo è vero ed avvertito in generale, ma vale in primissima istanza per la funzione parlamentare i cui poteri di produzione legislativa, di controllo e di indirizzo politico, devono rimanere assolu-

tamente estranei ed incontaminati rispetto ad ogni interesse materiale, nella amministrazione diretta o anche solo indiretta del pubblico denaro.

È partendo da queste premesse che intendiamo con la nostra proposta di legge offrire un contributo di riflessione e di iniziativa a tutte le forze politiche per impegnarle a fondo nella definizione di un nodo così importante e fondamentale per la vita democratica del paese, non disdegnando di prendere in considerazione soluzioni diverse, ma che tuttavia affermino come valido ed imperativo il principio secondo cui la valutazione politico-costituzionale della funzione parlamentare è incompatibile con ogni attività capace, anche solo in via potenziale, di condizionarne l'esercizio.

Il tema delle ineleggibilità e delle incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore ha nella Costituzione i suoi canoni fondamentali. L'articolo 65 afferma in linea di principio l'ipotesi di contrasto e demanda alla legge ordinaria la definizione dei singoli casi, mentre l'articolo 66 assegna a ciascuna delle due Camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti e sulle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità.

La riserva di legge contenuta nel primo comma dell'articolo 65 è stata soddisfatta per quanto attiene ai casi di ineleggibilità dal complesso delle leggi elettorali e più precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che disciplina la elezione della Camera dei deputati, dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, portante norme per la elezione del Senato della Repubblica e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione e la tenuta delle liste elettorali. Per quanto attiene invece alle « incompatibilità » vi provvede la legge 13 febbraio 1953, n. 60, che ne elenca i casi e che, sciogliendo la riserva contenuta nell'articolo 66 della Costituzione affermativo del principio già visto, secondo cui sono le Camere a giudicare dei titoli di ammissibilità dei loro componenti, at-

tribuisce alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato la competenza a svolgere gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalla legge, su richiesta delle rispettive assemblee. Era chiaro, tuttavia, che una volta affidato alla competenza delle Camere il potere di accertamento dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché quello di sanzionare le inadempienze a carico di ogni singolo parlamentare con l'eventuale perdita del mandato, spettasse agli *interna corporis* delle due Camere provvedervi coi propri regolamenti.

Il regolamento della Camera dei deputati, approvato dall'assemblea del 18 febbraio 1971, determina all'articolo 17 la composizione ed i compiti della Giunta delle elezioni e stabilisce che quest'ultima esercita le proprie funzioni sulla base di un proprio regolamento interno che, previo esame della Giunta del regolamento, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera stessa. In effetti quest'ultima disposizione regolamentare non risulta a tutt'oggi osservata, dappoiché il regolamento interno della Giunta delle elezioni è stato adottato dalla Giunta medesima ma non approvato dall'assemblea, e tuttavia va rilevato che l'adozione del regolamento della Giunta risale al 12 dicembre 1962 e quindi a data anteriore a quella (18 febbraio 1971) in cui è stato approvato il vigente regolamento della Camera. L'ambito di competenza fissato dal regolamento interno della Giunta alla Giunta medesima riguarda l'attività istruttoria diretta all'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, siano esse preesistenti alla proclamazione del deputato, ovvero intervenute successivamente.

Diversa è la situazione in atto al Senato. Il Regolamento, approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971, prevede all'articolo 19 un'unica Giunta delle elezioni e delle immunità, cui demanda il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, il tutto da svolgersi in conformità alle norme di un apposito regola-

mento proposto dalla Giunta del regolamento sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità, ed adottato a maggioranza assoluta dai suoi componenti (articolo 19, comma quarto). Di fatto accade invece che, non avendo a tutt'oggi il Senato approvato un regolamento interno della Giunta delle elezioni e delle immunità siccome stabilito dal regolamento 17 febbraio 1971, la Giunta è costretta ad avvalersi di uno strumento regolamentare approvato con deliberazione assembleare del 5 giugno 1968 che, ripetendo alla lettera il regolamento 17 marzo 1971 della Giunta delle elezioni della Camera, si limita a disciplinare unicamente i procedimenti per la convalidazione e le contestazioni eventuali delle elezioni, senza riguardo alcuno per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'esame delle norme sopra richiamate, malgrado alcune incertezze legislative ed un'attività interpretativa nient'affatto consolidata, permette tuttavia di fissare nei seguenti punti lo stato del nostro ordinamento in tema di ineleggibilità e di incompatibilità parlamentare:

1) tutte le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono accertate e sanzionate dal Parlamento, i cui organi istruttori sono le giunte per le elezioni della Camera e del Senato. Formano l'unica eccezione a questo principio generale le cause di ineleggibilità che derivano dalla perdita o dalla sospensione della qualità di elettore (articoli 2 e 3 del Testo unico 20 marzo 1967, n. 223), che sono valutate dalle commissioni previste dalle leggi sulla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, ed in quanto abbiano portato alla cancellazione dalle liste elettorali medesime;

2) le cause di ineleggibilità, sia quelle preesistenti alla elezione od alla proclamazione dell'eletto, sia quelle sopravvenute, comportano la perdita del mandato parlamentare, le prime perché annullano la elezione, le seconde perché ne sanzionano la decadenza. Le uniche eccezioni a questa regola generale sono introdotte dall'articolo 7, lettere a), b) e c) del Testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel senso che l'accettazione della candidatura produce l'effetto automatico della decadenza da consigliere regionale, da presidente di giunta provinciale e da sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

3) le cause di incompatibilità, sia preesistenti che successive alla elezione ed alla proclamazione, portano ad una pronunzia di decadenza dal mandato parlamentare soltanto se il deputato o il senatore, invitato ad optare fra le cariche ricoperte ed il mandato parlamentare, abbia optato per la prima o non abbia esercitato la facoltà di opzione.

Un giudizio obiettivo, di quantità e di qualità, del lavoro svolto da entrambe le Giunte dei due rami del Parlamento dal momento dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 1953, n. 60, ad oggi, non può che essere sostanzialmente negativo. Le ragioni sono molteplici e consistono anzitutto in notevoli difficoltà tecniche e in consistenti ostacoli pratici.

L'attività di questi organismi è stata ampiamente assorbita dalle operazioni di verifica dei risultati elettorali e, di contro, va rimarcato lo scarso zelo con cui i parlamentari adempiono il loro dovere di dare tempestiva comunicazione delle cariche da essi ricoperte o delle attività svolte. Ma non solo di questo si tratta. Sta di fatto che la normativa vigente tollera ampie zone di incertezza e di ambiguità nella individuazione delle cause di incompatibilità (ivi comprese anche le cause di ineleggibilità non rilevate ed opposte anteriormente alla elezione con l'effetto di impedirla) e siffatta tolleranza si è fatta vieppiù estesa e pericolosa nella misura in cui è andata espandendosi l'area degli interessi pubblici, fenomeno questo che favorisce l'inserimento del parlamentare in una rete fittissima di compiti, incarichi, responsabilità e funzioni a nostro avviso incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare. Di qui una prima esigenza, quella di assumere le attività in-

compatibili in grandi categorie che, volendo schematizzare, possono essere indicate nel modo seguente:

a) cariche o uffici nell'amministrazione diretta e indiretta dello Stato e, comunque, in qualsiasi specie di enti pubblici o privati, per nomina o designazione del governo o di organi della pubblica amministrazione;

b) funzioni direttive, amministrative, di controllo e di consulenza per conto di enti o imprese cui lo Stato o la pubblica amministrazione partecipano in via ordinaria o straordinaria, direttamente o indirettamente;

c) le funzioni e le cariche indicate sub b) in istituti bancari e società assicurative, comprese le sedi secondarie, le filiali e le agenzie.

La seconda e non meno avvertita esigenza consiste nella certezza e nella tempestività della sanzione che, verificandosi le condizioni previste dalla legge in modo tassativo, può comportare la perdita del mandato parlamentare per annullamento o per decadenza. Solo così è possibile eliminare il dubbio se il determinarsi di una incompatibilità con l'ufficio parlamentare comporti la fine del mandato parlamentare e non invece la perdita delle cariche con esso incompatibili.

Sono queste le direzioni in cui ci siamo mossi, peraltro convinti che la riforma della disciplina dell'intera materia si possa ottenere soltanto attraverso combinati interventi legislativi e regolamentari delle due Camere.

Intendiamo porre come base di discussione di questa nostra proposta, come momento primario di riflessione, la valutazione politico-costituzionale della funzione parlamentare. A nostro giudizio — ci sembra opportuno ribadirlo — tale funzione è incompatibile con ogni attività capace, anche solo in via potenziale, di condizionarne l'esercizio. Si tratta di una esigenza che discende direttamente dal precetto costituzionale laddove l'articolo 67 della Costituzione, attribuendo al parlamentare la rappresentanza della nazione, proibisce

ogni vincolo di mandato, mentre il dettato del successivo articolo 68 esclude la perseguibilità del parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni tipiche. Ritourneremo su questo ultimo punto nella parte finale della illustrazione della nostra proposta. Ci preme per ora sottolineare che la posizione assegnata al parlamentare nell'ordinamento è rivolta a tutelare la più assoluta indipendenza del Parlamento inteso come istituto e come funzione, ai fini della formazione e della espressione della volontà politica e, di converso, a garantire il corpo elettorale, titolare della sovranità, che il delegato all'esercizio di essa non è condizionato nelle proprie scelte dalla compresenza di interessi diversi da quelli politici generali, personalizzati dalla contemporanea e quindi incompatibile assunzione di compiti o funzioni, il cui svolgimento è capace di incidere sulla indipendenza del giudizio o delle scelte politiche.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità devono perciò essere chiare, precise e predeterminate, e quindi, come tali, idonee a tutelare siffatta indipendenza. Per quelle di esse che non riguardano l'elettorato attivo e che sono al tempo stesso fra le più importanti e complesse, spetta al Parlamento in via esclusiva valutarne la sussistenza o meno, come manifestazione di autonomia rispetto ad ogni altro potere dello Stato. Il principio è espresso in modo categorico dall'articolo 66 della Costituzione, il cui contenuto è stato inteso come affermazione che « la Camera ha una sovranità che non tollera (neppure nelle cose di minore importanza) una qualsiasi limitazione, di talché deve essere l'organo rappresentativo della sovranità popolare e soltanto esso a giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità ». L'espressa riserva di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione consente di individuare nei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale i soli limiti nel cui ambito il legislatore ordinario è libero di operare.

Fermo dunque il principio costituzionalmente garantito in forza del quale è

la tutela della indipendenza e del prestigio del Parlamento a richiedere la precisa definizione e la tempestiva e rigorosa sanzione delle cause di incompatibilità sopravvenute o accertate nel corso del mandato (nelle quali, come già detto, si ricomprendono anche le cause di ineleggibilità non rilevate ed opposte anteriormente alla elezione con l'effetto di impedirla), passiamo ad esaminare brevemente i contenuti innovatori della presente proposta rispetto alla normativa in vigore contenuta nella legge 13 febbraio 1953, n. 60.

L'articolo 1 della legge precitata, dopo la solenne affermazione di principio secondo cui « i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato », ne riduce notevolmente la portata, fin quasi a vanificarla, con le esclusioni dal divieto contenute nel comma secondo dello stesso articolo. Uguale e altrettanto pericoloso effetto riduttivo è contenuto nei successivi articoli 2, 3 e 4. Nei confronti di queste norme già sono stati mossi in passato forti e numerosi rilievi critici.

I proponenti ritengono, per i motivi già detti, che le modifiche debbano essere introdotte nel senso di affermare in modo rigoroso e onnicomprensivo che l'incompatibilità del mandato parlamentare è tale con qualunque attività che implichi rapporti di affari o di interessi con lo Stato.

Sono queste le ragioni che ci hanno consigliato:

a) di sopprimere l'intero secondo comma dell'articolo 1, in quanto le deroghe ivi contenute sono ingiustificate, contraddittorie con il principio generale della incompatibilità, e comunque tali da provocare gravi incertezze e difficoltà nel compito delle giunte per le elezioni, con pericoli evidenti di difformità fra le decisioni della Camera e del Senato;

b) di sopprimere l'inciso « su designazione delle organizzazioni di categoria » contenute nel terzo comma dell'articolo 1, trattandosi di precisazione pleonastica,

dappoiché è la legge ordinaria a decidere caso per caso, o pericolosa, introducendo in maniera equivoca una regola di competenza, quella delle organizzazioni sindacali, che non è compatibile con i principi generali del nostro ordinamento;

c) di sostituire l'articolo 2 enunciando in modo tassativo distinti ordini di incompatibilità che concernono funzioni e consulenze in enti o imprese: 1) che gestiscono qualunque tipo di servizio; 2) che esercitano attività industriale o di intermediazione nella circolazione dei beni. Il tutto allorché le attività medesime sono esercitate per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, e allorché lo Stato e la pubblica amministrazione partecipano in via ordinaria o straordinaria, direttamente o indirettamente, al capitale degli enti e delle imprese;

d) di semplificare al massimo il divieto contenuto nell'articolo 3, comprendendovi tutte le forme societarie esercenti il credito e l'assicurazione, unitamente alle loro sedi secondarie, filiali ed agenzie, ed estendendolo anche agli istituti di credito a carattere cooperativo;

e) di inibire ai membri del Parlamento l'assunzione del patrocinio professionale a favore di imprese a carattere finanziario ed economico in vertenze o rapporti di affari non solo con lo Stato, ma anche con gli enti e le imprese di cui all'articolo 2;

f) di modificare integralmente la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 7 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e sostituendola con due distinti precetti riguardanti il primo le incompatibilità verificatesi in un periodo anteriore alla elezione, il secondo le incompatibilità determinatesi in epoca successiva alla elezione medesima. Nel primo caso la decadenza del mandato segue alla mancata cessazione dell'attività incompatibile. Nel secondo caso, invece, la semplice accettazione di un incarico, di un ufficio o di una attività dichiarata dalla legge incompatibile comporta la decadenza del mandato parlamentare;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

g) di attribuire ai due rami del Parlamento il potere di procedere agli accertamenti ed alle istruttorie su ricorso o d'ufficio.

Per concludere, affrontiamo l'ultimo punto in questione, che la proposta di legge in esame disciplina all'articolo 7, laddove si afferma l'incompatibilità con il mandato parlamentare di tutti i comportamenti che possono far dubitare della indipendenza del parlamentare nell'adempimento delle proprie funzioni. Tale è il caso tipico del parlamentare che riceve una retribuzione per il compimento di un atto relativo al mandato, cui viene fatta seguire dalla proposta in esame la sanzione della decadenza dal mandato medesimo. Il problema e la soluzione che ne viene data non sono di poco momento. Nascono dall'esigenza primaria di realizzare più incisivi strumenti nella lotta per la moralizzazione della vita pubblica, ma è chiaro che involgono questioni essenziali sotto l'aspetto costituzionale ed introducono il principio (che costituisce vera novità per il nostro ordinamento) in virtù del quale l'accettazione di retribuzione nello svolgimento delle attività parlamentari tipiche è assunta a causa di decadenza dal mandato, di guisa che viene a realizzarsi uno strumento sanzionatorio sotto il profilo della responsabilità politica.

La Camera dei deputati ha già avuto modo di affrontare in due distinte occasioni (autorizzazioni a procedere contro i deputati Felici - V legislatura - e contro i deputati Carenini, Ciampaglia e Quaranta - VI legislatura -) il problema della dazione di un compenso o della promessa di esso a favore di un parlamentare in premio o a sollecitazione dello svolgimento di una attività tipica. Brevità di spazio ci consigliano di rinviare l'attenzione dei colleghi ai relativi documenti parlamentari (V legislatura, documento IV, n. 1366 e VI legislatura, documento IV, n. 75-A) e tuttavia intendiamo qui sottolineare come in entrambi i casi siano venuti a collisione differenti interessi ordinamentali, quello tutelato dall'articolo 68 della Costituzione

sotto il profilo della irresponsabilità-insindacabilità di cui al primo comma e sotto l'altro della inviolabilità o insindacabilità relativa di cui al secondo comma dello stesso articolo, con quello penalmente rilevante che affida al giudice ordinario la repressione di tutti i comportamenti nei quali si possano configurare gli estremi dalle fattispecie delittuose sanzionate dagli articoli 318 e 319 del codice penale (corruzione impropria e propria) in relazione all'articolo 357 che attribuisce al parlamentare «agli effetti della legge penale» la qualità di pubblico ufficiale.

L'ambito oggettivo della presente proposta ci induce a non affrontare e risolvere - almeno in questa sede e fatti salvi gli auspicabili sviluppi di un vasto e approfondito dibattito parlamentare - i termini di forte e trasparente contrasto che necessariamente insorge nell'esercizio della tutela dei diversi interessi protetti. I termini di questo contrasto si esprimono nella salvaguardia costituzionalmente garantita della libera formazione e manifestazione della volontà del parlamentare nello svolgimento della sua attività tipica, cui si contrappone il sindacato del giudice ordinario che, diretto all'accertamento del reato di corruzione, finisce inevitabilmente per sottoporre a verifica quel processo formativo di volontà.

In questa sede intendiamo limitarci a riaffermare la piena autonomia e sovranità del Parlamento che deve assumere nel proprio esclusivo ambito di competenza la valutazione in concreto del comportamento dei suoi membri, al fine di stabilire se l'esercizio della funzione tipica sia stato inquinato e stravolto da vincoli estranei, rappresentati da retribuzioni e compensi aventi natura patrimoniale, in violazione del principio sancito dall'articolo 67 della Costituzione. Le conseguenze di siffatta violazione sono individuate dalla nostra proposta alla stessa stregua dei casi già visti di incompatibilità, nella decadenza del mandato come sanzione di una precisa responsabilità politica lesiva della indipendenza del parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati per nomina o designazione del Governo o di organi della pubblica amministrazione.

Sono esclusi dal divieto le nomine e gli incarichi previsti espressamente dalla legge.

ART. 2.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni direttive, amministrative, di controllo o di liquidazione o svolgere attività di consulenza:

a) in enti o imprese che gestiscono servizi di qualunque genere oppure esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o un'attività intermedia nella circolazione di essi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, nonché di società ed enti di diritto pubblico o privato costituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni;

b) in enti o imprese al cui capitale lo Stato o la pubblica amministrazione partecipano in via ordinaria o straordinaria, direttamente o indirettamente;

c) in istituti bancari, società od enti e loro sedi secondarie, filiali o agenzie, che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie o assicurative.

ART. 3.

I membri del Parlamento non possono prestare patrocinio, assistenza e consulenza a favore di imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato, la pubblica amministrazione e gli enti e le imprese di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

Ai membri del Governo non possono essere assegnati indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai Ministeri o sui quali i Ministeri esercitano la vigilanza o il controllo.

ART. 5.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Sono nulli i provvedimenti di nomina adottati in violazione del divieto di cui al comma precedente.

ART. 6.

I membri del Parlamento sono tenuti a dare comunicazione alla Camera cui appartengono entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla proclamazione della loro elezione di tutti gli incarichi e gli uffici ricoperti.

Per i membri del Parlamento in carica il termine di sessanta giorni di cui al primo comma decorre dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

I membri del Parlamento non possono accettare ad alcun titolo per sé o per altri retribuzioni o compensi aventi natura patrimoniale, o la promessa di essi, per il compimento di un atto relativo al loro mandato.

Il membro del Parlamento che viola il divieto di cui al comma precedente incorre nella decadenza dal mandato parlamentare.

ART. 8.

Il membro del Parlamento per il quale esiste una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, verificatasi in un periodo anteriore alla sua elezione incorre nella decadenza dal mandato parlamentare se non cessa l'esercizio delle attività e delle funzioni incompatibili.

Il membro del Parlamento incorre nella decadenza dal mandato parlamentare se, successivamente alla proclamazione della sua elezione, accetta un incarico o un ufficio o svolge una attività che la legge dichiara incompatibile con il mandato parlamentare.

ART. 9.

Gli accertamenti, le istruttorie e le decisioni sulle incompatibilità previste dalla presente legge, secondo che riguardino un deputato e un senatore, sono di competenza rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato, che procedono su ricorso o di ufficio.

ART. 10.

Restano ferme le altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.